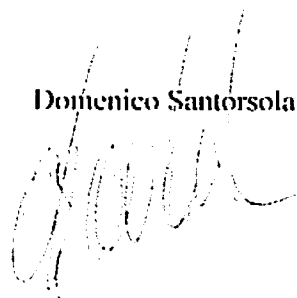


REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA'

Osservazione all' ART. 5

Si ritiene sia opportuno che dopo le parole: "*...specialistiche territoriali*"
si aggiunga: "*consulenze ospedaliere.*"

Domenico Santorsola

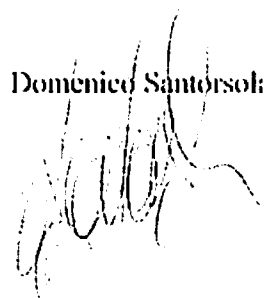


REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA'

Osservazione all'ART. 5

Si ritiene sia opportuno che dopo le parole: "*...dal pronto soccorso*"
Si aggiunga: "*e dai P.P.I. (Punti Primo Intervento)*"

Domenico Santorsola



REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA'

Osservazione all' ART. 8 Punto 2 – Dotazione Tecnologica

Si ritiene più opportuno sostituire dopo le parole: "...di riferimento"
la parola: "può"
con la parola: "deve"

Domenico Santorsola

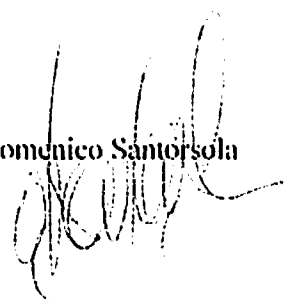


REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA'

Osservazione all'ART. 8 Punto 2 – Dotazione Tecnologica - Punto 6

Si ritiene opportuno dopo le parole: "*...unità di ventilazione manuale*"
Aggiungere le parole: "*affidate a personale adeguatamente formato*"

Domenico Santorsola



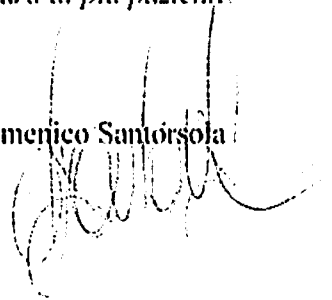
REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA'

Osservazione all'ART. 8 Punto 3 Modifica Assistenza Medica

Si ritiene più opportuno dopo le parole: "*...per singolo ospite*"

Aggiungere le parole: "*e almeno 45 minuti in caso di presenza nella stessa struttura di più pazienti
ricongducibili allo stesso AP*"

Domenico Santorsola



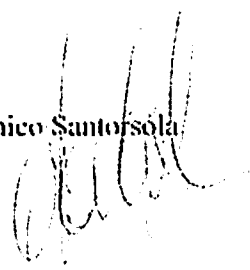
REGOLAMENTO REGIONALE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ

Osservazione all'ART. 6

Si ritiene più opportuno dopo le parole: "...l'accesso"

Aggiungere le parole: *"al responsabile organizzativo compete l'adozione di modalità di accesso tempestive e semplificate, avvalendosi anche di scale di valutazione standardizzate"*

Domenico Santorsola



Art. 8.3 Modello assistenziale

del periodo 6° punto 2 dopo

"un infermiere" aggiungere "oltre il
case manager."

meno punti
per Casey

A.I.R.P.
Associazione Italiana Residenze Private

Al Presidente
della Regione Puglia
dott. Michele Emiliano

All'Assessore al Welfare
della Regione Puglia
dott. Salvatore Ruggeri

Alla Commissione Sanità
della Regione Puglia

DGR 2051

Oggetto: proposta di modifica al Regolamento Regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ad alta e media intensità assistenziale – Centro diurno per soggetti non autosufficienti.

L'AIRP (Associazione Italiana Residenze Private) in persona del vice presidente, Dott. Giuseppe Caputo, con sede in Oria (BR) – C.da San Cosimo alla Macchia con la presente insiste nell'accoglimento delle proposte di modifica al testo del Regolamento Regionale meglio in oggetto specificato e contenute nelle molteplici istanze depositate e/o inviate presso gli uffici di competenza di Codesta Spettabile Regione.

- 1) **Fabbisogno per l'accreditamento:** così come stabilito dalle disposizioni contenute nelle *Linee Guida Ministeriali (Maggio 2007)*, che così recitano: *' Dal dati dei principali paesi OCSE si rileva che i servizi residenziali per anziani sono organizzati su un'offerta che varia da 4 a 8 posti letto per 1000 abitanti....'* e così come adottato dalle Regioni pilota (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, ecc) il parametro da applicare per il calcolo della formula esatta deve essere relativo non già al bacino di tutti gli utenti ma solo facendo riferimento ai soggetti dai 65 ai 100 anni d'età. La formula di calcolo da adottare è 3.3 p.l./100 soggetti oltre i 65 anni di età e pertanto, la Regione Puglia su una popolazione di 838.139 superiore ai 65 anni di età deve provvedere ad accreditare circa 27.000 posti letto.
- 2) **Verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione:** il d.lgs.502/92 all'art.8-ter, comma 3, stabilisce che *tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi...* Pertanto, ai fini della distribuzione del fabbisogno, il principio fondamentale da rispettare dovrebbe essere quello di garantire la prossimità tra il luogo di vita e di residenza del paziente e quello del luogo di cura.
- 3) **L'autorizzazione all'esercizio:** i posti letto di RSAA che presentino istanza di riqualificazione quali RSA a media intensità assistenziale potranno essere concessi solo laddove non si incida sul fabbisogno dei posti letto da contrattualizzare nella riorganizzazione in RSA delle RSSA per non autosufficienti già presenti sul territorio che devono avere la precedenza.

- 4) Si ritiene che i trattamenti di mantenimento in regime residenziale (così come i trattamenti di mantenimento e lungo assistenza in regime semiresidenziale), devono essere a carico del Servizio Sanitario Regionale per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera. A tal proposito si fa presente che, anche nelle RSA di mantenimento, è prevalente l'aspetto sanitario ed i costi per le relative prestazioni sono di carattere prettamente sanitario, per una quota pari al 77% che è superiore a quella prevista come rimborsabile a carico del Servizio Sanitario Regionale del citato Regolamento. Inoltre, la percentuale residua a carico dell'ospite di una tariffa già superiore a quella prevista in RSSA ed in una realtà socio-economica come quella pugliese, comporterà inevitabilmente e con certezza l'impossibilità per buona parte degli ospiti di onorare il pagamento della quota alberghiera a loro carico. Tale situazione compromette l'erogazione di una prestazione che ha carattere strettamente sanitario e con essa il bene salute, in violazione dell'art. 32 della Costituzione.
- 5) E' fondamentale evidenziare che sul territorio Regionale non tutte le asl hanno ritenuto opportuno stipulare contratti di convenzione con le rssa art 58.
Resta pur chiaro che dove non vi è stato questo, si è comunque provveduto agli inserimenti con delibere distrettuali.
Questa scelta disomogenea fa sì che, allo stato attuale ed in virtù del nuovo regolamento che si sta definendo, possano essere favorite nel mantenimento dei posti convenzionati le strutture ricadenti nei distretti lungimiranti.
Nostra proposta anche per evitare qualsiasi tipo di contenzioso è quella di inserire le residenze ricadenti in tali distretti (sfortunate) in quelle da salvaguardare anche riguardo le contrattualizzazioni. (già forniscono servizi alle asl
- 6) Si vuole evidenziare che il ruolo di Responsabile Sanitario di RSA possa essere affidato, tra le altre figure professionali previste, anche ad un medico regolarmente abilitato che abbia maturato anzianità ospedaliera presso reparti di specializzazione medica o Pronto Soccorso.

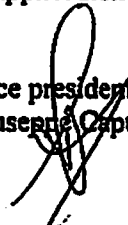
Tanto premesso, con la presente Vi

Invitiamo

a voler prendere in considerazione le suddette proposte di modifica dirette ad uniformare l'emanando regolamento alla normativa nazionale nonché alle Linee Guida Ministeriali e far sì che l'accesso alle prestazioni sanitarie dei non autosufficienti residenti in Puglia sia garantito ed uguale per tutti in quanto conforme all'applicazione di norme certe e non discriminatorie.

Oria, 22.11.2018

Il vice presidente
Dr. Giuseppe Caputo





AGCI PUGLIA

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

- Associazione Regionale della Puglia -

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE SULL'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

SINTESI

1. Convertire nei nuovi accreditamenti i posti già contrattualizzati secondo il tasso di occupazione, come già previsto per i Centri Diurni per disabili
Par. A, pag. 2
2. Permettere alle RSA già autorizzate di conservare i requisiti strutturali precedenti, come previsto per tutte le altre strutture
Par. B, pag. 4
3. Disciplinare il procedimento di riqualificazione e riconversione delle autorizzazioni precedenti, specificando in particolare che le istanze di riqualificazione e riconversione devono essere presentate alla Regione
Par. B, pag. 4
4. Permettere alle RSA già autorizzate e che intendono avvalersi della facoltà di essere riqualificate in RSA di mantenimento (art. 7 bis L. n. 53/2017) di partecipare alla distribuzione del p.l. in accreditamento prima delle strutture di nuova realizzazione
Par. C, pag. 10
5. Eliminare l'obbligo in base al quale tutto il personale e alle dirette dipendenze del legale rappresentante del titolare dell'autorizzazione
Par. D, pag. 13
6. Escludere dagli accreditamenti di diritto i centri diurni con mero parere di comparibilità
Par. E, pag. 15
7. Equiparare nella distribuzione dei posti in accreditamento le RSA diurno Alzheimer interamente autorizzate ai centri diurni ex art. 6d) *for* autorizzati
Par. E, pag. 15
8. Prevedere anche per le RSA per disabili (rt. n. 3/2005), le RSA (art. 58 rt. n. 4/2007) e le Comunità socioabitative (art. 57 rt. n. 4/2007) già contrattualizzate che le istanze di autorizzazione alla ricablizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano inammissibili, come previsto per tutte le altre strutture contrattualizzate
Par. F, pag. 17



A. G. C. I.
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI PUGLIA

- Associazione Regionale della Puglia -

d) i posti letto di RSS-I ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;

e) i posti letto di RS-I pubblici e di RSS-I pubblica previsti in atti di programmazione regionale;

f) i posti letto di RSS-I ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017" (l'emendamento proposto è riportato in grassetto).

II. Art. 10, comma 6, Regolamento Anziani

Versione attuale:

"nell'ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:

a) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

e) i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblica e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Versione modificata:

"nell'ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:

a) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubbliche per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti di RS-I diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

e) i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati" (l'emendamento proposto è riportato in grassetto).



- (iii) quale sia il regime transitorio per l'adeguamento dei requisiti strutturali delle RSAA che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ex art. 7 bis L.R. n. 53/2017;
- (iv) se ed in quale "fase" della distribuzione dei p.l. in accreditamento le RSAA in fase di riqualificazione ex art. 7 bis L.R. n. 53/2017 possano presentare istanza di accreditamento.

Per colmare tali pericolosi vuoti di disciplina, si dovrebbe:

- sul versante del procedimento, trarre ispirazione dalla disciplina del procedimento di autorizzazione all'esercizio (di cui alla L.R. n. 9/2017). Dal complesso degli schemi di regolamento, sembra che si possa desumere che:

- (a) la conversione/riqualificazione delle RSA, delle RSSA e delle RSAA è un effetto dell'atto ricognitivo delle autorizzazioni adottato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
- (b) se la conversione/riqualificazione è un effetto di tale atto e dal momento che tale atto compirà una ricognizione di "tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio" (art. 12.1, lett. a e b degli schemi di regolamento), la conversione/riqualificazione riguarda l'autorizzazione all'esercizio;
- (c) di conseguenza, la conversione/riqualificazione è un procedimento riguardante l'autorizzazione all'esercizio, dunque dovrebbe seguire la disciplina del procedimento di autorizzazione all'esercizio, a partire dalla competenza della Regione.

D'altro canto, se il procedimento applicabile fosse quello dell'autorizzazione alla realizzazione:

- (a) non si terrebbe in considerazione che le strutture sono già esistenti ed in esercizio e che la conversione/riqualificazione non è una trasformazione della struttura;
- (b) i tempi del procedimento di autorizzazione alla realizzazione (in totale 210 giorni, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 9/2017) sarebbero incompatibili con il termine di 60 giorni previsto per l'adozione dell'atto di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio da parte della Giunta Regionale - anche perché il procedimento di autorizzazione alla realizzazione è di competenza dei Comuni;
- (c) si verificherebbe l'assurdo di dover sottoporre nuovamente a verifica di compatibilità strutture già autorizzate ed in esercizio e che entrambi gli schemi di regolamento includono già nel fabbisogno dei p.l. in autorizzazione all'esercizio anche in esubero (art. 9, co. 3, degli schemi di regolamento);
- sul versante dell'adeguamento ai requisiti e della partecipazione agli accreditamenti delle RSAA occorre invece eliminare la disparità di trattamento che il silenzio degli schemi di regolamento produce, uniformando la disciplina delle RSAA in fase di riqualificazione alla disciplina delle altre strutture in fase di conversione.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ANZIANI

Si propone perciò di modificare:



A. G. C. I.
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI PUGLIA

- Associazione Regionale della Puglia -

di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSAA ex art. 67 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

3. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSAA ex art. 67 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento/esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza" (le modifiche proposte sono riportate in grassetto);

(3) l'art. 12.6, come segue:

"1 I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi ed i Centri diurni Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 già autorizzati al funzionamento/esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL presentano alla Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento istanza di conversione o riqualificazione dell'autorizzazione all'esercizio, ai fini dell'atto di ricognizione di cui all'art. 12.1 lett. b).

2. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi ed i Centri diurni Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 già autorizzati al funzionamento/esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi ed i Centri diurni Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

3. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi ed i Centri diurni Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 già autorizzati al funzionamento/esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di

cui all'art. 12.1, lett. b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio" (le modifiche proposte sono riportate in grassetto).

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DISABILI



A. G. C. I.
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI PUGLIA

- Associazione Regionale della Puglia -

adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

3. Le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi" (le modifiche proposte sono riportate in grassetto);

(6) l'art. 12.6 come segue:

"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL presentano alla Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento istanza di conversione o riqualificazione dell'autorizzazione all'esercizio, ai fini dell'atto di ricognizione di cui all'art. 12.1 lett. b).

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

3. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio".



- (a) ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017 "le RSA L. I di cui all'articolo 6" del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "... autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantiquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale". Le RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/07 sono dunque equiparate dalla L.R. n. 53/2017 alle strutture a media intensità assistenziale (da qui la facoltà accordata a queste strutture di essere qualificate come RSA a media intensità assistenziale);
- (b) sia le RSSA che le RSAA devono chiedere la qualificazione/conversione dei loro titoli in RSA a media intensità assistenziale entro un certo termine; la mancata qualificazione/conversione comporta per entrambe la rinuncia ad avvalersi del nuovo regime, con prosecuzione del precedente; entrambe le strutture dovranno soddisfare i requisiti organizzativi delle RSA a media intensità assistenziale nel termine previsto.

La clamorosa disparità di trattamento è ancora più evidente se si considera che il Regolamento Anziani tiene in considerazione le RSAA in fase di riqualificazione ai fini dell'autorizzazione (art. 9, co. 3, lett. g), ma non per l'accredimento.

In sostanza, la L.R. n. 53/2017 e il Regolamento Anziani:

- (i) riconoscono l'assimilabilità di RSAA e RSSA, permettendo la conversione di entrambe in RSA di mantenimento;
- (ii) in caso di conversione, le assoggettano al medesimo regime; e tuttavia
- (iii) le includono entrambe nel fabbisogno dei p.l. in autorizzazione (art. 9 del Regolamento), ma escludono le RSAA (in fase di riqualificazione in RSA) dal riparto dei p.l. in accreditamento (art. 10 del Regolamento).

La gravissima disparità di trattamento tra RSAA e RSSA è ancora più evidente se si pone mente al fatto che, nell'attuale versione degli schemi di regolamento, le RSSA già contrattualizzate che vedono riconosciuti tutti i p.l. già contrattualizzati in accreditamento ai sensi del comma 3 dell'art. 10, partecipano anche alla distribuzione dei p.l. in accreditamento rimasti ai sensi dell'art. 10, comma 5: in sostanza, le RSSA contrattualizzate si vedranno riconoscere in accreditamento anche i p.l. non contrattualizzati, beneficiando due volte della preferenza. Il tutto a discapito delle RSAA che, a tutto concedere, dovranno partecipare alla distribuzione dei p.l. in accreditamento insieme ai nuovi operatori.

3. I possibili rimedi.

Per includere le RSAA che hanno chiesto la qualificazione in RSA nel riparto dei posti letto si possono adottare due schemi alternativi.

A) Modificare la riserva dei p.l. ulteriori a quelli fatti già salvi ex art. 10, co. 3, includendo nell'art. 10, co. 5, lett. b), Regolamento Anziani anche le RSAA in fase di riqualificazione ex art. 7 bis, eventualmente inserendole in un ordine di preferenza, nel quale accordare la precedenza alle RSSA non contrattualizzate e alle RSSA contrattualizzate come segue:

1. RSSA non contrattualizzata;
2. RSSA contrattualizzata;
3. RSAA in fase di riqualificazione ex art. 7 bis.

B) Distinguere il fabbisogno di p.l. in accreditamento da destinare alle RSSA che hanno chiesto la riconversione in RSA da quello da destinare alle RSAA in fase di riqualificazione in RSA ex art. 7 bis L.R. n. 53/2017 e alle RSA autorizzate ex R.R. n. 3/2005. In particolare dei posti letto in accreditamento (ulteriori a quelli fatti già salvi ai sensi dell'art. 10, co. 3) si potrebbe destinare:

1. il 10% alle RSAA in fase di riqualificazione in RSA ex art. 7 bis;



D. GLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE PER I GESTORI

Il Regolamento Anziani, come il Regolamento Disabili, prevede all'art. 5.3 tra i requisiti minimi organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle RSA e dei Centri Diurni che *"il personale operante nella struttura deve essere garantito, in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna figura professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Il personale operante nella struttura deve avere un rapporto lavorativo di tipo subordinato (tempo indeterminato e determinato) alla diretta dipendenza del titolare della struttura. Il ricorso a contratti a tempo determinato è possibile fino ad un massimo del 20% rispetto al totale del personale in organico, ivi compreso il ricorso a contratti a tempo determinato per sostituzioni di personale a seguito di congedi per maternità, aspettativa o malattia"*. A tale requisito minimo organizzativo le RSA e i Centri Diurni possono derogare solo per il personale medico (responsabile sanitario e medici specialisti), per il quale *"è consentito il rapporto di tipo libero professionale"*, e per il servizio mensa e pulizia (per RSA e Centri Diurni), nonché per il servizio lavanderia (solo per le RSA).

In sostanza, le RSA e i Centri Diurni devono avere almeno l'80% del personale non medico assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al massimo il 20% a tempo determinato (inclusa la quota di contratti per sostituzione) e la facoltà di esternalizzare solo il servizio mensa, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia.

Tale disciplina:

- (a) esorbita dalla delega conferita sul punto dalla L.R. n. 53/2017. Ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. a), L.R. n. 53/2017, il regolamento regionale di attuazione deve prevedere *"il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge e alla formazione continua del personale addetto, in coordinamento con la normativa vigente, previsti dalle precedenti normative in materia di RSA, Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA)"* e stabilirne la corrispondenza ai nuovi livelli di assistenza previsti dalla L.R. n. 53/2017. In sostanza, la legge regionale impone al regolamento di riconoscere anche gli standard organizzativi, i requisiti per l'esercizio e ogni altra indicazione per l'esercizio delle strutture del pregresso regime. Il regolamento regionale attuativo (o i regolamenti regionali attuativi) non può individuare nuovi standard, requisiti o prescrizioni di esercizio delle RSA e dei Centri Diurni, rispetto a quelli già previsti. E nel previgente sistema, non v'era alcuna prescrizione riguardante il regime del rapporto di lavoro dei lavoratori presso la struttura e delle esternalizzazione dei servizi;
- (b) viola i principi generali dell'ordinamento stabiliti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, che ha dato attuazione a livello nazionale all'art. 8 *ter* d.lgs. n. 502/1992. Per nessuna delle strutture ivi contemplate sono infatti previste prescrizioni circa le tipologie dei rapporti di lavoro o di esternalizzazione dei servizi. La disciplina regionale deve invece rispettare tali principi generali, dal momento che la tutela della salute è materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
- (c) comunque, costituisce una gravissima violazione dell'art. 41 Cost. (perché restringe la libertà di organizzare la propria impresa e dunque la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione) e discrimina queste imprese sanitarie rispetto ad altre



E. L'ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI CON MERO PARERE DI COMPATIBILITÀ O MERA AUTORIZZAZIONE.

1. Lo schema di regolamento anziani riconosce nel fabbisogno dei p.l. in accreditamento i posti di RSA diurno Alzheimer (cioè nuclei di centro diurno Alzheimer in RSA) anche ove queste strutture abbiano un mero parere di compatibilità, purché ancora efficace al momento di entrata in vigore del regolamento (cfr. art. 10, co. 6, lett. c, del Regolamento Anziani). In sostanza, i nuclei di centro diurno Alzheimer in RSA non ancora realizzate e solo in possesso di un parere di compatibilità, per le quali dunque non si è ancora nemmeno verificata la sussistenza dei requisiti organizzativi e strutturali, avranno tutti i posti prefigurati dal parere di compatibilità in accreditamento senza dover partecipare alla distribuzione dei posti.

15

In questo modo, le altre strutture già in esercizio ma che non rientrano nel novero di quelle i cui p.l. vengono riconosciuti *ex ante* nel fabbisogno dei p.l. in accreditamento vengono scavalcate da strutture non ancora attivate. È il caso dei Centri diurni per soggetti affetti da demenza ex art. 60 *ter* R.R. N. 4/2007.

Tali strutture potranno al più soddisfarsi sui posti residui. Tuttavia, v'è il concreto rischio che non rimangano posti in accreditamento per le strutture già autorizzate ed in esercizio, esauriti (anche) da strutture con un mero parere di compatibilità.

L'estromissione delle strutture già autorizzate dal riparto dei posti in accreditamento comporterà però anche l'estromissione dal mercato di quelle strutture: in una fase di espansione del fabbisogno dei posti in accreditamento (e presumibilmente delle contrattualizzazioni), le strutture accreditate drenano pazienti a quelle meramente autorizzate (e non contrattualizzate). Sicché, le strutture autorizzate ed in esercizio ma inopinatamente escluse dal riparto dei p.l. in accreditamento usciranno dal mercato per via del favore accordato a strutture con un mero parere di compatibilità, dunque neanche realizzate al momento della preferenza. In questo modo non si tiene in alcuna considerazione che queste strutture già operanti assicurano prestazioni ai cittadini, occupazione ai loro (numerosi) dipendenti e collaboratori in regimi differenti e sono il risultato di investimenti privati. Tutto ciò sarebbe spazzato via dal nuovo sistema, per favorire strutture (si ripete) non ancora realizzate.

Si propone pertanto di estromettere dall'attribuzione dei p.l. in accreditamento *ex ante* di cui al comma 6 dell'art. 10 del regolamento anziani le RSA diurno Alzheimer con parere di compatibilità.

2. Attualmente, il Regolamento Anziani prevede anche che le RSA diurno Alzheimer ex r.r. n. 5/2005 (ossia i nuclei di centro diurno per malati di Alzheimer) meramente autorizzate tramutino di diritto tutti i loro posti in posti accreditati (art. 10, co. 6, lett. b, Regolamento Anziani). I centri diurni ex art. 60 *ter* R.R. n. 4/2007 autorizzati, ma non contrattualizzati, partecipano invece alla distribuzione dei posti solo successivamente (e ove ne rimangano disponibili) ai sensi dell'art. 10, co. 5, Regolamento Anziani.

Tale manifesta disparità di trattamento è incomprensibile: si tratta di strutture entrambe meramente autorizzate, prive di accreditamento e prive di contratto con la ASL. Sicché si chiede che venga soppresso anche l'art. 10, comma 6, lett. b), del Regolamento Anziani.

PROPOSTA DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ANZIANI



F. EQUIPARARE NELLE NORME TRANSITORIE LE RSA PER DISABILI EX R.R. N. 3/2005, LE RSSA PER DISABILI EX ART. 58 R.R. 4/2007 E LE COMUNITÀ SOCIORABILITATIVE EX ART. 57 R.R. N. 4/2007 GIÀ CONTRATTUALIZZATE A TUTTE LE ALTRE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

Tutte le strutture già contrattualizzate con le ASL nel precedente regime ottengono di diritto l'accreditamento (e, fino alla stipula dei nuovi contratti, continuano a rendere prestazioni per il SSR tramite le pre-intese). Tuttavia, tutte le strutture già contrattualizzate sono soggette ad un regime transitorio peculiare: tra la data di entrata in vigore del nuovo regolamento e la data di approvazione da parte della G.R. del piano di riconversione dei posti letto di quelle strutture, le strutture contrattualizzate non possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio o di accreditamento. In sostanza, le strutture già contrattualizzate vengono "congelate" al fine di evitare che esse aumentino i posti che i nuovi accreditamenti dovranno riconoscere.

Tale regime transitorio è previsto per tutte le strutture:

- per le RSA per non autosufficienti ex r.r. n. 3/2005 e per RSSA ex art. 66 r.r. n. 4/2007 lo prevede l'art. 12.1, co. 9, Regolamento Anziani;
- per le RSA diurno Alzheimer e per i Centri diurni ex art. 60 ter r.r. n. 4/2007 lo prevede l'art. 12.5, co. 9, Regolamento Anziani;
- per i Centri Diurni per Disabili ex art. 60 r.r. n. 4/2007 lo prevede l'art. 12.5, co. 9, Regolamento Disabili.

Tale regime transitorio non è invece previsto per le RSA per disabili ex r.r. n. 3/2005, per RSSA per disabili ex art. 58 r.r. n. 4/2007 e per le Comunità sociorabilitative per disabili ex art. 57 r.r. n. 4/2007 già contrattualizzate, per le quali l'art. 12.2 del Regolamento Disabili ha omissso di disciplinare il punto, introducendo una pericolosa e ingiustificata disparità di trattamento tra le strutture già contrattualizzate.

Si propone pertanto di introdurre il medesimo regime transitorio anche per le RSSA per Disabili ex art. 58 r.r. n. 4/2007 già contrattualizzate.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DISABILI

Si propone di introdurre il seguente comma 9 all'art. 12.2 del Regolamento Disabili:

"Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità sociorabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le ASL, sono inammissibili"

Avv. Michele Ia Torre
Responsabile Welfare e Sanità Regione Puglia
A.G.C.I.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare

La Puglia con Emiliano



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180083789
28/11/2018 09:11:
4207070
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA



Alla Commissione III

SSJE

Pec terza.comm@consiglio.puglia.it

Osservazioni al regolamento allegato alla DGR 2051/2018.

Art. 9 Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio della DGR 2051/2018.

L'attuale formulazione della norma, modificata rispetto al testo allegato alla precedente proposta, è articolata in termini equivoci in quanto sembra escludere che i posti letto elencati alle lettere da a) a h), siano "fatti salvi" anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al precedente comma 2.

Ove interpretata on senso restrittivo, la norma di cui alla DGR in esame determinerebbe una contrazione dell'offerta ponendosi in netto contrasto con le esigenze emergenti nel rispetto della normativa in vigore.

Si propone quindi che, al fine di evitare contenziosi, il primo rigo del comma 3 sia modificato come segue:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali"

Art. 10 Fabbisogno per l'accreditamento comma 3 della DGR 2051/2018.

Si ribadisce l'esigenza di comprendere nell'art. 10 comma 3 lettera f) anche i soggetti privati che abbiano fruito di contributi FESR.

Costituirebbe un enorme danno oltre che un controsenso che l'Autorità pubblica che ha erogato tali finanziamenti ed ha deciso difatti di investire con il soggetto pubblico/privato in questione, non ne confermasse la sostenibilità e dunque la contrattualizzazione con l'Asl di riferimento.

Si chiede quindi che la lettera f) sia riformulata aggiungendo dopo le parole "I posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.l. di Aziende Pubbliche per i servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della LR n. 67/2017", le seguenti

"nonché i posti letto RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e s.m.l. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o da Soggetti Privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e dei Comuni già autorizzate al funzionamento all'entrata in vigore del presente Regolamento"

Art. 5 – 5.1 Requisiti minimi strutturali per RSA della DGR 2051/2018.



Consiglio Regionale della Puglia



Gruppo Consiliare

La Puglia con Emiliano

In riferimento all'art. 5 – 5.1, va rilevato che la previsione della possibilità per le strutture sanitarie e socio – sanitarie preesistenti di ridurre gli standard di cui alla norma nei limiti del 15% non sembra compatibile rispetto all'obiettivo di confermare le realizzazioni in esecuzione del precedente regolamento regionale n. 4/2007.

Al fine di conseguire l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti già effettuati in base alla normativa allora vigente, appare equo (anche al fine di evitare contenziosi) modificare la lettera d) della norma in epigrafe sostituendo la cifra 15% con la cifra del 20%.

Il Consigliere regionale

Paolo Pellegrino

L'art. 9) elenca tra i posti letto, al fine di determinare il fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio, anche quelli delle RSAA ex art. 67 R.R. n.4/2007 e s.m.i. per i quali, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n.53/2017 s.m.i., sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento.

La citata disposizione, tuttavia, non trova compiuta applicazione nel resto dell'articolato che necessita, pertanto, delle opportune modifiche ed integrazioni.

L' art. 10 "Fabbisogno Per L'accreditamento" al comma 5, stabilisce la ripartizione dei posti letto disponibili su base provinciale non oggetto del processo di riconversione, escludendo però le RSAA per i quali sia stata presentata domanda di riqualificazione che, pure ai sensi dell'art. 9), concorrono alla definizione del fabbisogno ai fini dell'esercizio.

La norma va così emendata:

1 All' art. 10, comma 5, lettera a), aggiungere:

"Le RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. per le quali, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento".

Art. 10, comma 5, lettera b) punto1) dopo "RSSA ex art. 66 R.R. n.4/2007 aggiungere:

2 "RSAA ex art. 67 R.R. n.4/2007 s.m.i. per le quali, ai sensi dell'art. 7 bis della L. R. n.53/2017 e s.m.i., sia sta presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento".

Sempre al fine di armonizzare il testo, anche in relazione alla vigente normativa, bisogna apportare delle modifiche alle norme transitorie in particolare all'art. 12.1 nella parte in cui contempla il termine di 60 giorni dall'approvazione del regolamento durante il quale la giunta approva un " atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio ai sensi del comma 3, art.9".

Come detto, tra le strutture che concorrono a determinare il fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio vi sono quelle ex art. 67 R.R. n. 4/2017 s.m.i. per le quali sia stata avanzata domanda di riqualificazione quali strutture di mantenimento ex Art. 7 bis L.R. n. 53/2017 s.m.i. "entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del regolamento". Tale termine, appare evidente, mal si concilia con quello minore di 60 giorni riservato alla Giunta per la formulazione dell'atto ricognitivo di cui le RSAA che hanno chiesto la qualificazione dovrebbero fare parte.

Acclarato che le RSAA (per le quali è stata avanzata richiesta di qualificazione come RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n.53/2017 s.m.i.,) concorrono alla determinazione del fabbisogno all'esercizio bisogna procedere alla modifica delle norme transitorie ed in particolare dell'art. 12.3). E' evidente, infatti, che anche le RSAA, per le quali è stata richiesta la qualificazione, debbano adeguarsi ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal nuovo regolamento. (preme ricordare che i requisiti strutturali richiesti per le RSSA ex art. 66 R.R. n.4/2007 sono i medesimi disposti anche per il successivo art. 67 che disciplina il funzionamento delle RSAA).

3) Pertanto al titolo dell' art. 12.3) dopo RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 s.m.i. occorre aggiungere:

"RSAA ex art. 67, qualificate come strutture di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis L.R. n.53/2017 s.m.i." .

Per le stesse motivazioni di cui innanzi occorre, dopo la modifica del titolo, procedere all'integrazione del testo dell'art. 12.3) e quindi al punto 1) dopo Le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.mi. bisogna aggiungere:

h) **"le Rssa ex art. 67 R.R. n. 4/2007 s.m.i., qualificate come RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis L.R. n.53/2017" s.m.i."**

All'art. 12.3), ultimo capoverso del punto 1, dopo le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 s.m.i. occorre aggiungere:

j) **"RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 s.mi., qualificate quali RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis L.R. n.53/2017 s.mi.."**

L'art. 12.3) omette, poi, di stabilire (diversamente quanto invece fa il precedente art. 12.2), quali siano le conseguenze nel caso in cui, all'atto della verifica le strutture, non rispondano neanche ai requisiti richiesti dalla previgente normativa. Pertanto al punto all'art. 12.3) al secondo capoverso dopo previgente normativa occorre aggiungere:

b) **"Le Rssa ex art. 66 R.R. n.4/2007 e successive modifiche, le RSAA, qualificate come Rsa di mantenimento, ex art. 7 bis L.R. n.53 s.m.i., e le Rsa ex R.R. n.3/2005 qualora alla verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b."**

Infine bisogna procedere anche all'integrazione anche del punto 2) dell'art. 12.3). Se infatti le RSSA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 s.mi. possono essere qualificate quali RSA di

mantenimento, ai sensi dell'art. 7 bis L.R. n.53/2017 s.m.i. è del tutto evidente che le stesse possono poi fare richiesta di accreditamento come RSA di mantenimento. Pertanto all'art. 12.3), punto 2) dopo RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2017 s.m.i. occorre aggiungere:

⑦ "le RSAA, qualificate come Rsa di mantenimento, ex art. 7 bis L.R. n.53 s.m.i.",

29-XI-18

U. Luoni



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione....con il debito orario" è aggiunto il seguente periodo "La documentazione trasmessa sarà oggetto di verifica secondo le modalità di cui alla L. 9/2017"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla
delib. GR 15.11.2018 n. 2051**

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione con il debito orario" è aggiunto il seguente "Nella determinazione della tariffa da corrispondere alla struttura si terrà conto della tipologia di CCNL applicato al personale dipendente. Le nuove tariffe saranno stabilite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e saranno oggetto di aggiornamento triennale".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2. dell'articolo 6 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione....con il debito orario" è aggiunto il seguente periodo "La documentazione trasmessa sarà oggetto di verifica secondo le modalità di cui alla L. 9/2017"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione con il debito orario" è aggiunto il seguente "Nella determinazione della tariffa da corrispondere alla struttura si terrà conto della tipologia di CCNL applicato al personale dipendente. Le nuove tariffe saranno stabilite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e saranno oggetto di aggiornamento triennale".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 alla fine del sesto periodo è aggiunto quanto segue: "Al personale dipendente è applicabile l'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016 nell'ipotesi di mancata retribuzione protratta per almeno tre mensilità, con conseguente pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte da parte della ASL e detrazione del relativo importo dalle somme dovute quale quota di compartecipazione del SSR al gestore, salvi gli ulteriori provvedimenti".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 alla fine del sesto periodo è aggiunto quanto segue: "Nell'ipotesi di subentro del nuovo gestore trova applicazione al personale operante nella struttura la clausola sociale, sì che il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 alla fine del primo periodo è aggiunto quanto segue: "Al personale dipendente è applicabile l'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016 nell'ipotesi di mancata retribuzione protratta per almeno tre mensilità, con conseguente pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte da parte della ASL e detrazione del relativo importo dalle somme dovute quale quota di compartecipazione del SSR al gestore, salvi gli ulteriori provvedimenti".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 alla fine del primo periodo è aggiunto quanto segue: "Nell'ipotesi di subentro del nuovo gestore trova applicazione al personale operante nella struttura la clausola sociale, sì che il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.1. dell'articolo 7 al terzo periodo, disciplinante la presenza notturna del personale infermieristico, le parole “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSO durante il turno notturno all'interno della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica per nucleo in possesso di attestato di BLSO durante il turno notturno”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.2. dell'articolo 7 al terzo periodo, disciplinante la presenza notturna del personale infermieristico, le parole “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica ogni 40 posti letto in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.3. dell'articolo 7 al quinto periodo, disciplinante la presenza notturna del personale infermieristico, le parole “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica ogni 40 posti letto in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno” .

E' conseguentemente soppresso il seguente periodo: “ L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.4. dell'articolo 7 al terzo periodo, disciplinante la presenza notturna del personale infermieristico, le parole “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica ogni 40 posti letto in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno”.

Luca (CALANIE)
uno

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 10

All'articolo 10, comma 3, lettera d) dopo le parole “nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati” sono aggiunte le seguenti: “e tenuto conto del tasso di effettiva occupazione dei posti contrattualizzati”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamenti all'art. 10

All'articolo 10, comma 6, lettera e) dopo le parole "e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: " tenuto conto del tasso di effettiva occupazione dei posti contrattualizzati".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

Emendamenti Regolamento Regionale RSA per non autosufficienti- Centri Diurni di cui alla delib. GR 15.11.2018 n. 2051

Emendamento all'art. 10

All'articolo 10 comma 5 lettera b) dopo "1. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata; 2.RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 contrattualizzata" è aggiunto quanto segue:"3. RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 in fase di riqualificazione ex art. 7 bis"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

MINUTAGGIO

RACCOMANDAZIONE (1)

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA Regionale n° 2023 del 15/11/2018, di prossima pubblicazione sul BURP è stato approvato in via definitiva il regolamento regionale per le RSA di tipo R1, esaminato dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 9/6/18, con decisione n° 77.

Molto opportunamente, tale regolamento, nelle tabelle relative al personale in organico, sviluppa le relative unità in minutaggio assistenziale da garantire ai pazienti.

Questa previsione, oltre che suggerita dalla Commissione nazionale sui LEA, risulta di particolare utilità, sia nello sviluppo delle relative tariffe, sia per evitare equivoci agli organi di controllo ed alle stesse RSA in ordine alle puntuali prestazioni assistenziali da assicurare ai pazienti.

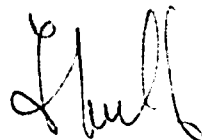
Tale sviluppo non è previsto nei testi regolamentari relativi alle RSA Anziani, disabili e relativi centri diurni, approvati in prima seduta dalla GR (nella stessa seduta del 15/11/2018) ed all'attenzione della III Commissione consiliare nella seduta del 29 nov. p.v.

Risulta, quindi, di particolare rilevanza ed utilità per tutti, prevedere il minutaggio assistenziale anche nei regolamenti in esame.



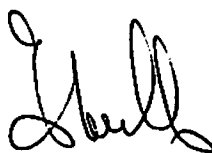
RACCOMANDAZIONE (2)

Prevedere la compatibilità tra
l'entrata in vigore del Reg.to e
le operazioni delle tariffe



Raccomandazioni

- 1) SI RICHIEDE espressamente che lo standard minimo di personale riportato sulle tabelle rapportato al nucleo assistenziale di 20 posti letto sia parametrato in minuti assistenziali /paziente/die come peraltro già approvato nel regolamento RSA R1 perché trattasi di stessa tipologia di struttura con diversa intensità assistenziale .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.' or similar, written in a cursive style.

Raccomandazioni ULTERIORE

- 1) Inserire nel conteggio degli standard la figura del dietista/ nutrizionista inserita nel regolamento come obbligatoria del controllo della dietetica.
- 2) Inserire precisazioni riguardanti l'assistenza protesica, farmaceutica e di medici specialisti come peraltro già fatto nel Regolamento R1.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Hull' or similar, written in a cursive style.



Consiglio Regionale della Puglia



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180083790
28/11/2018 09:13
450000
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA



Gruppo Consiliare

La Puglia con Emiliano

Alla III Commissione

UEBE

Osservazioni al regolamento allegato alla DGR 2052/2018.

Art. 9 Determinazione del fabbisogno della DGR 2052/2018.

L'attuale formulazione della norma, modificata rispetto al testo allegato alla proposta precedente, è articolata in termini equivoci in quanto sembra escludere che i posti letto elencati alle lettere da a) a e), siano "fatti salvi" anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al precedente comma 2.

Ove interpretata in senso restrittivo, la norma di cui alla DGR in esame determinerebbe una contrazione dell'offerta ponendosi in netto contrasto con le esigenze emergenti nel rispetto della normativa in vigore.

Si propone quindi che, al fine di evitare contenziosi, il primo rigo del comma 3 sia modificato come segue:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali".

Art. 5 – 5.1 Requisiti minimi strutturali per RSA della DGR 2052/2018.

In riferimento all'art. 5 – 5.1, va rilevato che la previsione della possibilità per le strutture sanitarie e socio – sanitarie preesistenti di ridurre gli standard di cui alla norma, nei limiti del 15%, non sembra compatibile rispetto all'obiettivo di confermare le realizzazioni in esecuzione del precedente regolamento regionale n. 4/2007.

Al fine di conseguire l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti già effettuati in base alla normativa allora vigente, appare equo (anche al fine di evitare contenziosi) modificare la lettera d) della norma in epigrafe sostituendo la cifra 15% con la cifra del 20%.

Il Consigliere regionale

Paolo Pellegrino

Fabbricati Antisismici: come faranno i centri allocati in edifici di costruzione non recente?

Esternalizzazione servizi: deve essere possibile per tutti. Non solo per il pubblico e le Asp

Rinnovo contratti: deve avvenire con procedura di evidenza pubblica

Accreditamento per tutti e limite percentuale dei posti letto contrattualizzabili

Nell'elenco delle prestazioni che il Centro Diurno è obbligato ad erogare non c'è più il riferimento al trasporto. Ovviamente la cosa non può che essere condivisibile. La dotazione di personale aumenta significativamente ~~sibile~~, perciò andrebbe scongiurato il rischio che la questione venga rimessa in discussione (soprattutto per il conseguente significativo aumento dei costi di gestione). ~~ed eccessivamente~~ e dunque anche i costi di gestione: l'ipotesi di ridefinire la retta solo dopo molti mesi penalizza troppo, a meno che non si preveda esplicitamente un pari margine di tempo per adeguare il personale.

Almeno l'aumento a 5 degli OSS potrebbe essere compensato con la riduzione a 3 degli Educatori (attualmente sono previsti 4 Educatori e 4 OSS).

Permane l'obbligo di assumere la psicologa (12 ore a settimana) e la fisioterapista (altrettanto). Attualmente per queste sue figure è consentito il rapporto di collaborazione libero professionale, così come per il medico. Potrebbe essere estremamente complicato, se non impossibile, riuscire ad assumere queste sue figure professionali con un contratto di lavoro subordinato necessariamente part time.

29. XI. 18

U. Lusignea



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 alla fine del sesto periodo è aggiunto quanto segue: "Nell'ipotesi di subentro del nuovo gestore trova applicazione al personale operante nella struttura la clausola sociale, sì che il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il settimo periodo è aggiunto quanto segue: "Nell'ipotesi di subentro del nuovo gestore trova applicazione al personale operante nella struttura la clausola sociale, sì che il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il settimo periodo è aggiunto quanto segue: "Al personale dipendente è applicabile l'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016 nell'ipotesi di mancata retribuzione protratta per almeno tre mensilità, con conseguente pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte da parte della ASL e detrazione del relativo importo dalle somme dovute quale quota di compartecipazione del SSR al gestore, salvi gli ulteriori provvedimenti".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione....con il debito orario" è aggiunto il seguente periodo "La documentazione trasmessa sarà oggetto di verifica secondo le modalità di cui alla L. 9/2017"

[Handwritten signature] (GALANTE)
[Handwritten signature] (CONCA)

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 5

Al punto 5.3 dell'articolo 5 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione con il debito orario" è aggiunto il seguente "Nella determinazione della tariffa da corrispondere alla struttura si terrà conto della tipologia di CCNL applicato al personale dipendente. Le nuove tariffe saranno stabilite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e saranno oggetto di aggiornamento triennale".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2. dell'articolo 6 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione....con il debito orario" è aggiunto il seguente periodo "La documentazione trasmessa sarà oggetto di verifica secondo le modalità di cui alla L. 9/2017"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 dopo il periodo "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione con il debito orario" è aggiunto il seguente "Nella determinazione della tariffa da corrispondere alla struttura si terrà conto della tipologia di CCNL applicato al personale dipendente. Le nuove tariffe saranno stabilite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e saranno oggetto di aggiornamento triennale".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 6

Al punto 6.2 dell'articolo 6 alla fine del sesto periodo è aggiunto quanto segue: "Al personale dipendente è applicabile l'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016 nell'ipotesi di mancata retribuzione protratta per almeno tre mensilità, con conseguente pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte da parte della ASL e detrazione del relativo importo dalle somme dovute quale quota di compartecipazione del SSR al gestore, salvi gli ulteriori provvedimenti".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.1. dell'articolo 7 al quinto periodo, disciplinante la presenza notturna del personale infermieristico, le parole “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere garantita la presenza di 1 unità infermieristica per nucleo in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno” .

E' conseguentemente soppresso il seguente periodo: “L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n° 212 – BARI

**Emendamenti Regolamento Regionale RSA per disabili - Centri Diurni di cui alla delib. GR
15.11.2018 n. 2052**

Emendamento all'art. 7

Al punto 7.3.2. dell'articolo 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Oltre a quanto riportato nella tabella, deve essere garantita anche la presenza di 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.